

Interpellanza

Minusio, 28.01.2018

Lodevole Municipio

con la presente avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66 LOC) mi permetto di interpellare il Municipio sul seguente Tema:

Coltivazione di Canapa

in base a quale/quali articoli nello specifico della Lcan e Rcan si basa l'ordinanza municipale concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti (del 29.08.2017)?

Secondo l'art. 6 cpv. 1 Lcan la vendita al dettaglio di canapa è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani. Conformemente a suddetto articolo il municipio di Minusio vieta la vendita al dettaglio nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili (vedere art. 3 ordinanza municipale).

Per quanto riguarda la coltivazione e contrariamente alla vendita (art. 6 cpv. 1 Lcan), la legge cantonale (art. 13 cpv. 1 Lcan) si limita a esigere una notifica obbligatoria all'autorità cantonale competente (Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata), senza sottoporre la coltivazione ad alcuna restrizione territoriale.

Ciononostante il Municipio di Minusio, per mezzo dell'ordinanza municipale datata 29 agosto 2017, pone sullo stesso piano la coltivazione e la vendita di canapa, estendendo le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione di vendita anche alla coltivazione. Nello specifico, l'ordinanza municipale vieta la coltivazione in un raggio di 300 m da strutture sportive, parchi gioco, scuole, chiese e luoghi di culto, istituti di cura per anziani e per portatori di handicap e oratori e simili.

L'imposizione tramite ordinanza municipale di condizioni più restrittive rispetto alla legge cantonale sarebbe possibile solo nel caso in cui la legge cantonale in questione preveda una delega legislativa nei confronti delle autorità comunali. Dunque, nello specifico, quale articolo della Lcan accorda una tale delega legislativa al Municipio di Minusio?

Ringrazio per la collaborazione e porgo i miei migliori saluti



Mattia Gyöngy